

Il giudice sciogliendo la riserva che precede osserva quanto segue.  
Parte ricorrente ha chiesto in via cautelare l'emissione di provvedimento finalizzato all'aumento delle ore di sostegno della alunna [redacted] (allo stato attribuite in n.di ore 9 alla settimana) prospettando in buona sostanza quali domande da svolgersi nell'instauranda causa meritale sia analoga domanda afferente il riconoscimento del diritto de quo sia domanda risarcitoria.

Va verificato in primis se sussista la giurisdizione del giudice ordinario alla luce dell' art. 33 d. leg. 31.3.1998 n.80 modificato dall'art. 7 L.21.7.2000 n.205. Sul punto va osservato che il d. leg. 31.3.1998 n.80 modificato dall'art. 7 L.21.7.2000 n.205 ha istituito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per particolari materie, tra cui indubbiamente quella della pubblica istruzione sottraendo a tale giurisdizione esclusiva nelle materie de quibus solo " i rapporti individuali di utenza con i soggetti privati" e "le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o alle cose".

La interpretazione della nozione di *rapporti individuali di utenza con i soggetti privati*, tenuto conto che si sono sul punto segnalati rilevanti contrasti interpretativi in dottrina e giurisprudenza, non può da ultimo non tener conto delle indicazioni che scaturiscono dalla pronuncia della Corte Cost. n. 204/2004 (sebbene resa con riferimento ad altra materia) secondo cui la giurisdizione esclusiva del G.A. laddove individuata per blocchi di materie non può radicarsi sul mero dato del coinvolgimento in tali materie del generico pubblico interesse.

Tali indicazioni orientano infatti l' interpretazione della espressione "*rapporti individuali di utenza con soggetti privati*" nella materia sott' indice nel senso della esistenza della giurisdizione ordinaria laddove si controverta di rapporto del privato con la PA caratterizzato dalla assenza di possibilità di compressione delle posizione del privato a mezzo di poteri autoritativi: tale è il caso di specie, in cui viene in rilievo il diritto allo studio e all'educazione del portatore di handicap, diritto garantito costituzionalmente (v. art. 2,3,34,38), ribadito altresì dall'art. 3 L. 5.2.1992 n. 104 nonché dalla Legge 27.12.1997 n.449 art 12 commi 2-3-4 ( "*è garantito il diritto alla educazione alla istruzione della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto alla educazione e alla istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà connesse all'handicap*"), diritto insuscettibile di essere affievolito dal potere attribuito alla P.A. di organizzazione della attività scolastica (come peraltro desumibile anche dall' art. 40 L.27.12.1997 n.449 che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti -alumni indicato dal comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi).

LL

Ciò posto va rilevato sotto il profilo del *fumus* che la esaustiva CTU del dott. Rubens De Nicola, (medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta) espletata in corso di causa ha ampiamente comprovato che le ore di

sostegno attualmente in essere sono insufficienti a garantire il diritto all'istruzione e alla educazione di [redacted], poiché "il disturbo di cui è portatrice è di gravità tale per cui si rende necessaria ed ineludibile la presenza di insegnante di sostegno per almeno il doppio delle ore rese disponibili e quindi per un monte ore di 18 e con rapporto 1:1 al fine di favorire la stimolazione linguistica non solo nella articolazione fonetica ma anche nella acquisizione concettuale. La presenza dell'insegnante di sostegno appare inoltre indispensabile per evitare emarginazioni ed autoesclusioni conseguenza del tipo di personalità in strutturazione...".

Le conclusioni del CTU sono altresì conformi alle dichiarazioni di medici prodotte in giudizio, nonché dalle indicazioni rese dall'equipe del centro di prevenzione, terapia e riabilitazione frequentato dalla minore.

La presenza del requisito del *periculum in mora* richiesto dall'art. 700 c.p.c. è infine di tutta evidenza, risolvendosi l'attribuzione al minore portatore di handicap di un numero non adeguato di ore di sostegno in una compressione del diritto del soggetto all'inserimento scolastico, alla istruzione e all'educazione, insuscettibile di pieno ristoro per equivalente in quanto incidente su diritto della personalità.

Le spese verranno liquidate all'esito della causa di merito da instaurarsi nel termine sottoindicato.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso

Dispone che il Ministero e la Scuola Media Statale Giacomo Leopardi di Mira, resistenti, per quanto di competenza, provvedano ad assegnare all'alunna [redacted] un insegnante di sostegno nella misura di almeno n.18 ore settimanali con rapporto 1:1.

Fissa termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito

Si comunichi

Venezia 21.2.2005

Il giudice designato

Dott. Liliana Guzzo

